



Prospetto verifica coerenza del Rendiconto di Gestione 2018 con i limiti di spesa di cui al D.L. n. 78/2010 e al D.L. n. 66/2014

Le pubbliche amministrazioni e gli enti locali sono soggetti ad un regime limitativo delle spese introdotto dal legislatore con l'obiettivo prioritario del risanamento dei conti pubblici e del rispetto del patto di stabilità interno. Il quadro normativo applicabile si è stratificato nel tempo con la sovrapposizione di diverse norme.

Il DL. n. 50/2017, convertito dalla legge n. 96/2017, ha previsto già per il bilancio di previsione 2017/2019 e relativo Rendiconto di Gestione, la non applicazione di alcuni dei limiti originariamente previsti, introducendo una semplificazione che però non riguarda tutti gli enti.

In particolare, l'articolo 21-bis del DL n. 50/2017 ha stabilito la non applicazione per il bilancio 2017/2019 di alcuni dei limiti puntuali di spesa previsti dall'articolo 6 del DL 78/2010 e dall'articolo 27, comma 1, del DL n. 112/2008, in favore dei Comuni e delle forme associative degli stessi (consorzi e unioni di comuni) a condizione che tali enti avessero approvato il rendiconto 2016 entro il termine di scadenza del 30 aprile 2017 e che avessero rispettato il saldo tra entrate e spese finali previsto dalle norme sul pareggio di bilancio (articolo 9 legge n. 243/2012). La possibilità di non applicare i limiti di spesa sopra illustrati è stata poi riproposta anche per gli anni successivi al 2017, limitatamente però ai Comuni e alle forme associative degli stessi che hanno approvato il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato il saldo del pareggio di bilancio.

La norma sopra richiamata stabilisce che ai Comuni e forme associative che si trovano nelle sopra indicate condizioni non si applicano, dal 2017, le seguenti limitazioni:

- ✓ la riduzione delle spese per studi ed incarichi di consulenza nella misura minima dell'80% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità (articolo 6, comma 7, DL n. 78/2010); la riduzione delle spese per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza nella misura minima dell'80% delle spese impegnate nel 2009 per la stessa finalità (articolo 6, comma 8, DL n. 78/2010);
- ✓ il divieto di sostenere spese per sponsorizzazioni (articolo 6, comma 9);
- ✓ la riduzione delle spese per la formazione in misura non inferiore al 50% di quella sostenuta per le stesse motivazioni nel 2009 (articolo 6, comma 13);
- ✓ la riduzione del 50% della spesa sostenuta nel 2007 per la stampa di relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi o regolamenti e distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni (articolo 27, comma 1, DL n. 112/2008).

Permangono invece altri limiti puntuali previsti dalle norme, quali in particolare:

- ✓ la contrazione della spesa per le missioni in misura non inferiore al 50% dell'ammontare sostenuto nel 2009, fatta eccezione per le forze di polizia (articolo 6, comma 12);
- ✓ il tetto di spesa previsto per le spese l'acquisto, la manutenzione e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi (eccetto le auto della polizia locale, dei servizi sociali o destinate ai servizi di manutenzione delle strade comunali), pari al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011. In proposito si è già rammentato che è terminato il divieto di acquisto di nuove auto, previsto fino al 2016 dall'articolo 1, comma 143, legge n. 228/2012;
- ✓ il limite di spesa per le mostre (20% della spesa sostenuta nel 2009), ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del DL n. 78/2010. Tuttavia, in relazione a quest'ultime, va evidenziato che l'articolo 22 del DL. n. 50/2017 ha stabilito che il limite di spesa previsto per le mostre non si applica per quelle effettuate da regioni ed enti locali o da istituti e luoghi della cultura di loro appartenenza. Va inoltre evidenziato che l'esclusione dai limiti delle spese per la realizzazione di mostre riguarda tutti i Comuni e non solo quelli "virtuosi" in base all'articolo 21-bis e non ha limiti temporali (a differenza delle agevolazioni dell'articolo 21-bis, limitate al solo 2017 e agli anni seguenti solo sotto certe condizioni).

Per completezza, va rammentato che già dal 2016 non si applica agli enti locali il limite per l'acquisto di arredi, previsto in origine dall'articolo 1, comma 141, legge n. 228/2012.

Detto ciò vale comunque la pena fare cenno alla possibilità di rimodulazione dei limiti di spesa. La Corte costituzionale è infatti intervenuta più volte negli ultimi anni (sentenze n.142/2012, n.148/2012 e

n.193/2012) a chiarire i limiti entro i quali le disposizioni di legge possono essere qualificate come misure di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione. La Consulta, nel solco di una consolidata giurisprudenza in materia di coordinamento della finanza pubblica, considera rispettosi dell'autonomia di spesa delle Regioni e degli enti locali i soli vincoli alle politiche di bilancio da cui sia possibile desumere un limite complessivo, "lasciando agli enti stessi ampia libertà di allocazione fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa".

Mutuando tali principi, la Corte dei Conti – Sezione autonomie, con deliberazione n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, è intervenuta in materia di applicazione dei limiti di spesa agli enti locali, fornendo una lettura "costituzionalmente orientata" delle norme taglia-spesa in base alla quale, a prescindere dal tenore letterale delle disposizioni, gli enti hanno sempre la possibilità di rimodulare i tagli ed effettuare operazioni compensative tra i vari aggregati di spesa, raggiungendo gli obiettivi di risparmio imposti dal legislatore senza compromettere le scelte di valore. Il principio affermato dalla Corte infatti, è che le norme che impongono limiti puntuali alle spese obbligano gli enti locali "al rispetto del tetto complessivo di spesa risultante dall'applicazione dell'insieme dei coefficienti di riduzione della spesa per consumi intermedi previsti da norme in materia di coordinamento della finanza pubblica, consentendo che lo stanziamento in bilancio tra le diverse tipologie di spese soggette a limitazione avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente".

Pertanto, fermo restando gli obiettivi di risparmio previsti dalla normativa, i limiti possono essere rimodulati nel rispetto dell'autonomia finanziaria degli enti locali.

L'ente, considerato che prevede ha approvato il bilancio di previsione 2018/2020 entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento e che rispetta il saldo del pareggio di bilancio per l'esercizio 2018, si è avvalso della deroga ai limiti di spesa sopra esposta.

Per quanto attiene ai restanti limiti di spesa, quindi, il rendiconto di gestione 2018 è coerente quelli disposti dalla legge, limiti che ad oggi non sono rideterminati alla luce dell'orientamento della Corte Costituzionale e della delibera Corte dei conti – Sezione autonomie, n. 26/SEZAUT/2013, ed in particolare:

- ✓ **Limiti alle Spese per Missioni:** Le spese di missione rispettano il limite fissato dall'articolo 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010 risultando inferiori al 50% della spesa sostenuta a tale titolo nell'anno 2009.
- ✓ **Limiti alle Spese per Automezzi:** Le spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi rispettano il limite fissato dall'articolo 15, del D.L. 66/2014 per un importo non superiore al 30% della spesa del 2011.

Per maggiore chiarezza si riporta di seguito la tabella riepilogativa dei limiti ad evidenza del loro rispetto nel Rendiconto di gestione 2018.

OGGETTO	RENDICONTO 2009 (IMPEGNATO)	RIDUZIONE	LIMITE	ASSESTATO 2018	IMPEGNATO 2018
SPESE PER MISSIONI ANCHE ALL'ESTERO (ART.6 COMMA 12)	8.613,12	50%	4.306,56	4.000,00	2.336,96
RISPETTO DEL LIMITE COMPLESSIVO (A)			4.306,56	4.000,00	2.336,96

OGGETTO	RENDICONTO 2011 (IMPEGNATO)	RIDUZIONE	LIMITE	ASSESTATO 2018	IMPEGNATO 2018
SPESE PER ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO,ESERCIZIO DI AUTOVETTURE E ACQUISTO DI BUONI TAXI (ART.6 COMMA 14)	17.353,19	70%	5.205,96	5.028,00	1.868,71
RISPETTO DEL LIMITE COMPLESSIVO (B)			5.205,96	5.028,00	1.868,71

RISPETTO DEL LIMITE COMPLESSIVO (A+B)			9.512,52	9.028,00	4.205,67
--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------